

# **LA NORMATIVA TURISTICA IN SICILIA**

**SAVERIO PANZICA**

**saveriopanzica@alice.it**

# L'organizzazione turistica in Sicilia - La Regione

- **R.D.L.vo n.455/1946** "Approvazione dello statuto della Regione Siciliana"**L.c .n.2/1948 art.14** "*legislazione esclusiva*" *lett.(n*  
"Turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche");
- **L.r.n.49/1949** "Attribuzioni Assessorato del turismo e dello spettacolo"
- **L.r. n. 28/62** "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" (*modificata dalla* )  
**L.r. n.19/2008** "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione. D.P. 5 dicembre 2009, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/08, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.
- **L.r.n.10/05**. "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti".

L. r. n. 28/1962 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" (modificata dalla *L.r. n.19/2008*)

*L.r. n.19/2008* L'art. 8 della l.r.n. 28/1962 è sostituito dal seguente:

*"Art. 8. - Attribuzione degli Assessorati regionali - 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:*

*a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. omissis...Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive.omissis...*

**n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.“**

*agenzie di viaggi, attrezzature turistiche* (D.P. 5 dicembre 2009, n. 12).

## LEGGE 15 settembre 2005, n. 10.

### Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.

- La Regione siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività. La Regione siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio. attraverso:
  - a) la creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili; b) il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, delle agenzie immobiliari turistiche; c) gli interventi infrastrutturali; d) la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali; e) l'attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati; f) la promozione dell'immagine della Sicilia.

**LEGGE 15 settembre 2005, n. 10.**

**Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.**

- **Art. 2. Consiglio regionale del turismo**

**(abrogato dall'art. 76, comma 13, della L.R. 6/2009)**

**Art 3. (modificato dall'art. 2 L.R. 11/2007) Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale**

- Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale.
- a) definire gli obiettivi specifici;
- b) definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti;
- c) elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano;
- d) fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale;
- e) definire gli interventi in favore dei distretti turistici;
- f) promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche;
- g) garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.

**Art. 4. (integrato dall'art. 8, comma 1, della**

**L.R. 19/2005 *Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali***

- In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione
- In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.



**Art. 5. integrato dall'art. 21, comma 6, della L.R. 16/2006 Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico**

- Soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT); beni e le attività trasferiti alla regione siciliana-
- **L.R. n. 15/2015**; Sono, assegnate alla Regione siciliana le competenze già delle AAPIT, nonché la vigilanza sulle imprese turistiche.
- Art. 33. Funzioni regionali
  1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge: ...omissis...
  2. La Regione svolge le competenze già proprie delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. (*Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle città metropolitane*).

## ***Art. 6. Distretti turistici - art. 74 L.r. 6/2009***

- Distretti industriali: art. 36 L.317/91 e art 6 commi 8 e 9 L.190 / 99; DM 21/4/01 e 3/5/01.
- Sistemi locali del lavoro: ISTAT 1881,1991; art.1, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

**L.r.Sicilia 15 settembre 2005, n. 10** Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici

- ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO: **DECRETO 16 febbraio 2010 n. 4. Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici -DECRETO 12 ottobre 2011. Positiva valutazione delle istanze di riconoscimento di distretti turistici.**

- *Art. 6. Distretti turistici*

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche,
- b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) istituire punti di informazione e di accoglienza, d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
- e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
- f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;
- g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione.

- **Art. 7. Riconoscimento e revoca dei distretti turistici**
- *L'Assessore per il turismo, sentito il parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei DDTT.*
  - a) *numero e ubicazione dei soggetti partecipanti*
  - b) *presenza, degli elementi di attrazione turistica, delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità;*
  - c) *soggetti privati cofinanziamento dei progetti;*
  - d) *piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico*
- *Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore approva il piano, valutando in particolare i seguenti elementi:*
  - a) *valorizzazione turistica del territorio;*
  - b) *caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale nella produzione dell'offerta turistica;*
  - c) *adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei DDTT.*
- 4. *L'Assessore può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.*
- 5. *L'Assessore ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce.*

- **LEGGE 14/05/09, n. 6. art. 74.***Disposizioni in materia di distretti turistici*

1. Sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere ai distretti turistici di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, anche strutturati come associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici e privati, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013.

3. La percentuale massima del contributo di cui al comma 2 è pari al 50 per cento delle spese di progetto ammissibili.

## Art. 8. Associazioni pro-loco

- La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:
  - a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;
  - b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
  - c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili

## **ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

DECRETO 19 luglio 2011. Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco..

Art. 2 DA n.573 – 21/4/65 e DA 16/9/65; c.c.artt.36-37-38

**Art. 9. Centri commerciali naturali (modificato dall'art. 4 della L.R. 21/2007 e integrato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 9/2009)**

**ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,  
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA DECRETO 9 aprile 2009 modificato da  
Decreti: 30/07/2009 e 29/10/2009**

- 1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali.**
- 2. Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di:
  - a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;**
  - b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;**
  - c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.****
- 3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale**

## Art. 11. Bed and breakfast

- Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88; Decreto 8 febbraio 2001; Legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, art. 110 Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41; Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 77;
- 1. Al comma 1 dell'articolo 35 della **legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32**, dopo la parola "industriali" sono inserite le seguenti ", del turismo ed alle attività di b and b.
- 2. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge **regionale 23 dicembre 2000, n. 32**, è aggiunta la seguente lettera: "c bis) a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast".



## • Art. 12. Carta dei diritti del turista

- 1. La carta dei diritti del turista, redatta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è tradotta nelle lingue più diffuse:
- a) informazioni per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto ed agli spazi attrezzati per il turismo itinerante, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale;
- b) informazioni sui contratti di multiproprietà;
- c) notizie sui sistemi di classificazione e sulla segnaletica;
- d) informazioni sui diritti del turista utente di mezzi di trasporto;
- e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi e dei pacchetti turistici;
- f) informazioni sulle polizze assicurative, sulle norme valutarie e doganali, sull'assistenza sanitaria e sull'ubicazione delle principali strutture ospedaliere pubbliche e private con le relative specializzazioni e recapiti telefonici;
- g) informazioni sulle norme in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico regionale e dei beni culturali;
- h) informazioni sugli usi e le consuetudini praticati a livello locale per la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

- *Art. 13. Turismo itinerante*

(abrogato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 13/2006)

## *Art. 14. Imprese e professioni turistiche*

- 1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti e dei servizi concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, inclusi il noleggio e/o la fornitura di mezzi e/o servizi finalizzati alla fruizione turistica.
- 2. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
- 3. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*
- 4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, sono estese alle imprese turistiche le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme per il settore, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

- [Art. 15. Agenzie immobiliari turistiche](#)

(modificato dall'art. 71 della [L.R. 6/2009](#))

**1. Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni *non inferiori a sette giorni* di case ed appartamenti per vacanze.**

**2. ----- (*comma abrogato*) [\(1\)](#)**

**3. ----- (*comma abrogato*) [\(2\)](#)**

- *Art. 18. Norma transitoria*

(**modificato dall'art. 73 della [L.R. 6/2009](#)**)

- 1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, disciplina, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i settori delle agenzie di viaggi e tour operators, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono identificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale.**

## **Regione siciliana Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986 L.r. 9/86**

*“Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico i seguenti compiti / Regione siciliana L.R. n. 15/2015:*

- a) esprimono motivato parere sui programmi annuali di attività delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- ***b) esercitano attività di promozione ed organizzano manifestazioni finalizzate alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche per l’incremento del movimento turistico;***
- ***c) promuovono e/o assumono iniziative per il potenziamento dello sviluppo turistico;***
- ***d) raccolgono ed elaborano i dati statistici concernenti il turismo;***
- ***e) propongono l’iscrizione delle associazioni turistiche pro-loco nell’albo regionale delle stesse associazioni;***
- ***f) esercitano ogni altra attività demandata dalle norme vigenti ad esse o agli enti provinciali per il turismo, salvi restando i poteri dell’Amministrazione regionale indicati all’art. 16 del presente decreto.***
- **Art. 8 Per il funzionamento dell’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli enti provinciali per il turismo.**

## SUAP - SCIA

**SUAP** *art. 38 L. 133/2008 (impresa in un giorno)* e *art. 25 “Sportello unico” D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59* recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno: articolo 25 e tenuto conto della previsione di cui all'art. 19, della legge 241/1990, novellato dall'art. 49, c. 4 bis della legge 122/2010, istitutivo della: Segnalazione Certificata di Inizio Attività

**SUAP Sicilia** *art. 10 L.r. n. 5/2011* piena attuazione *art. 38 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e DPR n. 160/2010*

**SCIA** - art. 19, della legge 241/1990, novellato dall'art. 49, c. 4 bis della legge 122/2010. La somministrazione alimentare, per i non alloggiati, *soggetta ad autorizzazione comunale - legge 287/1991*, alloggiati art. 3 (non soggetta a contingentamento)c.6 lett. b

**In Sicilia: SCIA** – *art. 6 L.r. N 5/2011* ( attuazione art. 19, della legge 241/1990, novellato dall'art. 49, c. 4 bis della legge 122/2010)

## Modalità per l'ottenimento della classifica delle strutture turistico-ricettive nella regione Sicilia.

- **Alloggi agrituristici** nulla osta I.P.A.(Ispettorato provinciale agricoltura)

### **Istanza allo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
- Copia certificato di abitabilità/agibilità;
- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione adeguamento alla legge 46/90 “norme per la sicurezza degli impianti “;
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.



## Le strutture turistico ricettive

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile (*L.r.27/96*) non meno di **7 stanze**

Sono classificati da 1 a 5 stelle, (*D.A.15/12/2014*) le misure minime delle camere :**8mq.1pl. -14mq.2ppl.- 20mq.3pp.l. 26mq.4pp.l.**(*DPR 1437/70*) riducibili,del **25%** cat.1,2,3, stelle e **20%** cat.4 e 5stelle *art.7 L.203/95* per gli esercizi esistenti al 30/05/95 data di pubblicazione della legge

**I motels** sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

**I villaggi-albergo** sono alberghi che, in un'unica area, forniscono in unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

**Le dipendenze alberghiere** sono strutture che si avvalgono dei servizi della casa madre, classificate nella categoria inferiore o nella stessa, in questo caso il numero delle loro camere determina anche i parametri per la classifica della casa madre

## Le residenze turistico-alberghiere

**esercizi che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina (*L.r.27/96*)**

***a) monolocali 12mq.1p.l.-18mq.2 pp.l.-24mq.3pp.l.-30mq.4pp.l.;***

***b) soggiorno-pranzo- cucina- senza letti: 8mq. più un mq. per i pp.l.complessivi;***

***c) soggiorno- pranzo-cucina letti:***

***12mq.1p.l.-19mq.2pp.l.-26mq.3pp.l.-33mq.4pp.l.;***

***d) solo posti letto.:8mq.1p.l.-14mq.2pp.l.-18mq.3pp.l.-22mq.4pp.l.***

**Sono classificate a 2,3,4 stelle (*D.11/06/01*)**

**Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche ristorazione, senza l'obbligo di dimora del titolare che può gestire più di 1 esercizio di affittacamere(L.r.27/96) classificati -1,2,3 stelle (D.A. 15/12/2014)**

**Le misure delle camere sono le seguenti: *mq. 8* se ad un posto letto; *mq. 12* se a due posti letto; *mq. 16* se a tre posti letto; *mq. 20* se a quattro posti letto.**

## Case o appartamenti per vacanze

**Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi, non è possibile la somministrazione alimentare (*L.r.27/96*).**

**Sono classificati in un'unica classe contrassegnata da una stella.**

**Il gestore può gestire più aziende appartenenti a questa tipologia (*D.A.15/12/2014*).**

## Case o appartamenti per vacanze

**Misure minime delle unità abitative *D.A.15/12/2014* :**

**a) soggiorno- pernottamento e pranzo-cucina mq.12 se ad un posto letto, per ogni posto**

**letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6;**

**b) locale soggiorno-pranzo-cucina senza pp.l.: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due;**

**c) locale soggiorno-pranzo-cucina con pp.l.:mq. 12 ad un p.l., mq. 19 a due pp.l., mq. 26 a tre pp.l., mq. 33 4pp.l.;**

**d) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto, mq. 14 se a due posti letto più**

**mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.**

## I rifugi alpini o montani

**Esercizi idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m. 600 s.l.m. fuori dai centri urbani, classificati con una stella (*L.r.27/96*).**

**Dotazioni minime: un wc, un lavabo e una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno.**

**Superficie minima delle camere **mq. 8** se ad un posto letto e **mq. 12** per le camere a due letti con un aumento di **4 mq.** per ogni posto letto in più con un massimo di **4 posti letto base** per ogni camera e di **10 posti letto base** per camerata (*D.A.15/12/2014*). A ciascun letto potrà essere sovrapposto un altro letto oltre i limiti sopra previsti ove la cubatura della camera lo consenta.**

L.R n.27/1996

**Ostelli della gioventù:** sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

**Case per ferie:** sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.



## Ostelli per la gioventù e case per ferie

**Sono classificati con un'unica stella.**

**Possono essere dotati di servizi di ristorazione. Un servizio igienico ogni 6 posti letto.**

**Superficie minima delle camere:**

**8mq.1p.l. e 12mq. per 2pp.l. con un aumento di 4 mq. per ogni p.l. in più con un massimo di 4 posti letto base per camera e di 10 pp.l. per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie.**

## I villaggi turistici

**Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. (*L.r.27/96*)**

**Sono classificati in quattro, tre e due stelle.**

**I parametri di classifica sono gli stessi previsti per i campeggi. Nei manufatti **7mq.**ogni p.l. con non più di quattro posti letto non sovrapponibili per unità (*D.A. 15/12/2014- richiama L.r.14/82*);**

## I campeggi

**Esercizi ricettivi all'aria aperta gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio, eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento (*L.r.14/82 L.r. 27/96*). Sono classificati da 1 a 4 stelle – parametri di classifica in (*L.r.14/82 e L.r 6/02/06, n. 13.*). E' ammessa la tenuta di tende e roulottes da parte della gestione.**

**I titolari devono essere assicurati per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti. Non è ammessa promiscuità con alberghi e stabilimenti balneari**

## Turismo rurale L.r.21/12/01 art.30 e D.6/6/02

**classifica da 1 a 5 stelle**

**Il turismo rurale rappresenta una politica dell'UE per: favorire la permanenza nelle zone agricole; tutelare, le tradizioni popolari, l'enogastronomia, l'agricoltura.**

**Sono alloggi di turismo rurale**

**immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali.**

**Le misure minime delle camere: 8mq.1pl.-14mq.**

**2ppl.-20mq.3pp.l. 26mq.4pp.l. (DPR 1437/70). Nel caso di**

**appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le**

**case ed appartamenti per vacanze.**

**L'attività di agriturismo può essere svolta solo dall'imprenditore agricolo (*art.2135 codice civile*)**

**Attività previste, previo NO-IPA,:**

**a) soggiorno; b) agricampeggio (parametri campeggi);**

**c) somministrazione alimentare;**

**d) soggiorno e somministrazione alimentare; e) vendita prodotti alimentari.**

**Parametri posti letto (*D.29/11/01eD.11/07/02*):**

**mq. 8** se ad un posto letto; **mq. 12** se a due posti letto; **mq. 16** se a tre posti letto; **mq. 20** se a quattro posti letto, per non più di **4 posti letto** a camera non sovrapponibili.

**Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.**

## Il Bed and breakfast

L.r. n. 32/00 art. 88; Decreto 8 febbraio 2001;  
L.r. n.6/2001 art.110; Legge regionale n. 2/2002 art. 41; L.R.  
n. 4/2003 art.77.

**Attività svolta all'interno di abitazione, anche se non di proprietà, in non più di 5 camere, con un massimo di 4 posti letto per camera:**

**le misure minime delle camere :8mq.1pl.-14mq.**

**2ppl.-20mq.3pp.l. 26mq.4pp.l.(DPR 1437/70). I**

**cibi somministrati non possono essere**

**manipolati,ma preconfezionati. Classifica da 1 a 3**

**stelle. Non è necessaria l'apertura della partita**

**IVA.**

# ALBERGO DIFFUSO

**Tipologia ricettiva: case/appartamenti per vacanze e affittacamere, servizi di ristorazione, per una ricettività diffusa nei centri storici.**

**Favorisce lo sviluppo del turismo relazionale**

**L.R. 2 agosto 2013, n. 11.** Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia

**REGOLAMENTO ATTUATIVO - DPRS n.7/2015 L.R. 2 agosto 2013, n. 11.** Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.

Saverio Panzica

## IL TURISMO SOCIALE

**Per turismo sociale s'intende lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.**

**In Sicilia possono operare nel turismo sociale enti senza finalità di lucro, organizzazioni sindacali che devono essere iscritte in un apposito albo regionale previsto dall'art. 3 della legge della regione siciliana *28/04/81 n.78*.**

**Con l'art. 7 della legge regionale *27/96* sono stati modificati alcuni commi della presente legge in particolare è stato abrogato il parere del comitato regionale per il turismo regionale e il comitato stesso.**



## Agenzie di viaggi e turismo in Sicilia

*Regio Decreto legge n. 2523/1936, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2650*

*L. Regione siciliana 27/96* **“Norme per il turismo” art. 9;**

**Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111** abrogato dall’art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente Decreto legislativo n. 79/2011 lo stesso decreto ha abrogato gli artt. Da 82 a 100 **del D.lgs 6/9/05 n. 206**

*Decreto Min. Industria 349/99* **“Regolamento recante norme per la gestione ed il finanziamento del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico”;**

## Agenzie di viaggi e turismo in Sicilia

*Sentenza corte costituzionale n.326/98*: l'attività di agenzia di viaggi è unitaria sul territorio nazionale, pertanto l'autorizzazione di esercizio, la **tassa di concessione** e la **cauzione** non sono dovute per le succursali, anche se queste svolgono la loro attività in diverse regioni, inoltre basta un solo **direttore tecnico**;

*Circolare regione siciliana Assessorato turismo...n.518/2000*: ribadisce le decisioni della Corte Costituzionale di cui sopra;

*Circolare regione siciliana Assessorato turismo...n.521/2000* :stabilisce le modalità per l'approvazione dei viaggi, termini entro 60 gg.

## LE PROFESSIONI TURISTICHE in SICILIA

- ***l.r.3 /5/04 N.8*** Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.  
***l.r 14/5/09 n. 6. Art. 72. Disposizioni in materia di attività di guida turistica***
- **GUIDE** titolo di studio : Laurea,.
- **Ambiti territoriali:** **a) PA,TP; b) CL,EN,AG; c) CT,ME; d) SR,RG;**
- **ABILITAZIONE** – previo concorso come da Decreto Ass. Tur.
- **CORSI** aggiornamento di 300 ore guide precedentemente abilitate.
- **CORRIERI:** titolo di studio diploma scuola media superiore
- **ABILITAZIONE:** frequenza corsi di 300 ore organizzati dalla Regione o da Enti convenzionati, convalida aut.precedenti.
- **TESSERINO** rilasciato dall'ASS. al Tur.vidimazione triennale
- **TARIFFE** ogni biennio, sentite le organizzazioni di categoria, entro il 30 giugno,Vengono disposte dall'Ass. al Tur
- **SANZIONI:** 3.000,00 euro abusivismo guide; euro 100,00 per mancata esibizione del tesserino; euro 5.000,00 per le imprese che non fruiscono di guide autorizzate, o per gli abilitati in entrambe le professioni di guida e corriere che esercitano nell'ambito di una stessa attività

# Pescaturismo

art. 27 bis della L. 17 febbraio 1982 n.41 (prima definizione di Pescaturismo) DECRETO 13 aprile 1999, n.293 Ministro Per Le Politiche Agricole

D. L.s 226/2001 art. 3 lett. a); sostituito dall' Art. 7. lettera a)  
*Attività connesse* D. L.s 154/2004

Art. 7 lettera a) D. L.s 154/2004/ *Attività connesse*. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica; a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

# ITTITURISMO

- L'Ittiturismo viene definito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del [D. Lgs 226/2001](#);
- l'art. 3 del [D. Lgs n. 226/2001](#) è stato sostituito dall'art. 7 lettera b) del [D. Lgs. 154/2004](#) ”attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»”;

# PESCATURISMO E ITTITURISMO IN SICILIA

- La Regione Siciliana, con l'art. 152 della L.r. 32/2000 ha ammesso ai finanziamenti del POR 2000-2006 sia: pescaturismo, che Ittiturismo. Per l'attività di pescaturismo vige il DECRETO 13 aprile 1999, n.293 Ministro Per Le Politiche Agricole; per l'ittiturismo non esiste alcun decreto attuativo.